



COMUNICATO STAMPA n. 3/24

Lussemburgo, 11 gennaio 2024

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause C-808/21 | Commissione / Repubblica ceca e C-814/21 |
Commissione / Polonia (Eleggibilità e adesione a un partito politico)

Avvocato generale Richard de la Tour: negando il diritto di diventare membri di un partito politico ai cittadini dell'Unione, che non sono cittadini della Polonia e della Repubblica ceca ma che vi risiedono, tali Stati membri hanno violato il diritto dell'Unione in materia elettorale

Le leggi in vigore in Polonia e nella Repubblica ceca conferiscono il diritto di diventare membri di un partito politico ai soli cittadini nazionali. Di conseguenza, secondo la Commissione europea, i cittadini dell'Unione che risiedono in tali Stati membri, ma che non ne sono cittadini (in prosieguo: i cittadini «mobili» dell'Unione), non possono esercitare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee alle stesse condizioni dei cittadini polacchi e cechi. Ritenendo che tale situazione comporti una discriminazione in base alla nazionalità, incompatibile con l'articolo 22 TFUE, la Commissione ha adito la Corte di giustizia con due ricorsi per inadempimento contro, rispettivamente, la Polonia e la Repubblica ceca.

L'avvocato generale Jean Richard de la Tour propone alla Corte di dichiarare tali ricorsi fondati.

A suo avviso, sebbene l'adesione a un partito politico rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono rispettare, nell'esercizio di tale competenza, gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Orbene, ne consegue che ogni cittadino «mobile» dell'Unione deve poter esercitare il suo diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.

A questo proposito, tenuto conto del ruolo centrale e fondamentale dei partiti politici nei sistemi elettorali degli Stati membri e per la partecipazione alla vita democratica, l'avvocato generale Richard de la Tour ritiene che **un cittadino «mobile» dell'Unione che non può presentarsi come membro di un partito politico si trovi in una situazione che riduce le sue possibilità di essere eletto alle elezioni comunali o europee rispetto ai cittadini nazionali.** In tale contesto, l'avvocato generale sottolinea che questi ultimi godono di una libertà di opzione per essere candidati a tali elezioni, vale a dire come membri di un partito politico o come lavoratori autonomi, mentre i cittadini «mobili» dell'Unione hanno unicamente quest'ultimo mezzo a loro disposizione.

Per quanto riguarda l'eventuale giustificazione di tale discriminazione, l'avvocato generale ritiene che **l'adesione dei cittadini «mobili» dell'Unione a un partito politico, al fine di garantire l'effettività del loro diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee, non sia idoneo a pregiudicare l'identità nazionale della Polonia o della Repubblica ceca.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni ([C-808/21](#) e [C-814/21](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

